CAMERA DEI DEPUTATI N. 1165

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifiche agli articoli 423, 425 e 449 del codice penale in materia di pene per chi cagiona incendi a boschi, selve o foreste

Presentata il 12 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I recenti, gravi e numerosi incendi, intuitivamente e per esperienza quasi tutti dolosi, che anche nel corso di questa torrida estate stanno incenerendo i nostri boschi e segnatamente quelli secolari ed irripetibili della Sardegna, ripropongono drammaticamente il tema della adeguatezza e della misura della sanzione prevista attualmente dalla legge penale.

La reclusione da tre a sette anni che l'articolo 423 del codice penale commina a chi si rende responsabile di incendio doloso, e quella da uno a cinque anni con cui si punisce l'incendio colposo (articolo 449), non hanno scoraggiato la condotta sconsiderata e vigliacca dei pochi criminali che stanno distruggendo, anno dopo anno, una delle componenti essenziali del nostro prezioso patrimonio naturale ed ambientale.

Se l'entità della punizione fallisce sul piano della deterrenza, occorre un immediato aggiornamento in aumento che restituisca alla pena la funzione tipica della prevenzione.

Ciò è necessario a maggior ragione se si considera che il minimo edittale di tre anni previsto per l'incendio doloso, solitamente adottato, perde nella pratica ogni vigore punitivo per effetto delle riduzioni conseguenti al possibile e frequente ricorso al giudizio abbreviato od all'applicazione

della pena di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, con automatica concessione della sospensione condizionale.

Peraltro la circostanza aggravante comune prevista dal numero 5) dell'articolo 425 del codice penale nel testo vigente (incendio su « boschi, selve e foreste »), comportando il semplice aumento massimo di un terzo della pena base ed essendo comunque soggetta al giudizio di valenza, non è stata in grado di surrogare la blanda incongruenza del minimo edittale.

Si propone quindi (articolo 1) di elevare da tre a quattro anni il minimo e da sette a dodici anni il massimo edittale per il reato di incendio doloso di cui all'articolo 423 del codice penale, introducendo la circostanza aggravante speciale che aumenta a cinque anni il minimo ed a quindici anni il massimo edittale per fatti di incendio commessi su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto od in parte da macchia mediterranea (articolo 2).

Il minimo edittale di quattro anni di reclusione eviterà il « patteggiamento » (salvo il raro caso in cui, adottato il minimo edittale, eventuali circostanze attenuanti vengano ritenute prevalenti) e, nell'ipotesi di ricorso al giudizio « abbreviato », non consentirà (se non nell'eccezionale caso già segnalato di adozione del minimo edittale e di giudizio di prevalenza di improbabili attenuanti) l'irrogazione di una quantità di pena non superiore ai due anni e dunque la concessione della sospensione condizionale.

Per armonizzare il nuovo testo dell'articolo 423 del codice penale con l'articolo 425 dello stesso codice (« Circostanze aggravanti ») è necessaria l'abrogazione del numero 5): l'introduzione della circostanza aggravante speciale rende superflua la previsione della aggravante comune (articolo 3).

Correlativamente, con l'obiettivo di arginare gli incendi boschivi conseguenti a condotte colpose, si propone, attraverso la modifica dell'articolo 449 del codice penale, il raddoppio della pena prevista da tale norma incriminatrice allorquando l'incendio sia commesso su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto o in parte da macchia mediterranea (articolo 4).

Si conta su una rapida approvazione della presente proposta di legge, affinché nella coscienza collettiva si radichi immediatamente la diffusa convinzione che chi distrugge con il fuoco il comune patrimonio ambientale sarà punito, finalmente, con il giusto ed esemplare rigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 423 del codice penale le parole: « da tre a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dodici anni ».

ART. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice penale è aggiunto il seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto od in parte da macchia mediterranea ».

ART. 3.

1. Il numero 5) dell'articolo 425 del codice penale è abrogato.

ART. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 449 del codice penale dopo le parole: « La pena è raddoppiata se si tratta di » sono inserite le seguenti: « incendio commesso su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto o in parte da macchia mediterranea, ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1165
Lire 500